

DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2024
562/2024/R/EEL

ESTENSIONE AL PERIODO 2025 - 2028 DELLE DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE CON POTENZIALI ELEVATI BENEFICI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1321^a riunione del 17 dicembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 627/2016/R/EEL) e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato, recante i requisiti minimi per la predisposizione del piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale;
- la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2023, 15/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 15/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 166/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 166/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 615/2023/R/EEL) e, in particolare, il relativo Allegato A recante la regolazione tariffaria per il servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (di seguito: RTTE);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2024, 55/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 55/2024/R/EEL) e, in particolare, il relativo Allegato A recante la regolazione *output-based* del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (di seguito: ROTE);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2024, 337/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 337/2024/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 422/2022/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 422/2022/R/EEL);
- le osservazioni pervenute all'Autorità in risposta al documento per la consultazione 422/2022/R/EEL, pubblicamente disponibili sul sito internet dell'Autorità;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 341/2024/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 341/2024/R/EEL);
- le osservazioni pervenute all’Autorità in risposta al documento per la consultazione 341/2024/R/EEL, pubblicamente disponibili sul sito internet dell’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 15/2023/R/EEL l’Autorità ha previsto che Terna possa presentare istanza durante il biennio 2023-2024 per l’autorizzazione alle spese preliminari alla realizzazione di tre progetti, entro il tetto del 5% dei costi di investimento di ciascun progetto previsti in sede di istanza; tale meccanismo corrisponde a una logica di accelerazione degli interventi di sviluppo, resa possibile dall’anticipazione delle fasi preliminari dell’intervento;
- con la deliberazione 166/2023/R/EEL, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione infrastrutturale del servizio di trasmissione dell’energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027;
- con la deliberazione 615/2023/R/EEL (articolo 5, comma 13, e Tabella 1 della RTTE), l’Autorità ha previsto l’istituzione di un cespite nella RAB della trasmissione “Spese preliminari di sviluppo intervento”, con durata convenzionale tariffaria di cinque anni, e ha disposto che nell’ambito di tale cespite siano valorizzate le spese preliminari per la definizione di un intervento di sviluppo, con riferimento agli interventi individuati dall’Autorità a seguito di istanza presentata da Terna;
- con il documento per la consultazione 341/2024/R/EEL, anche tenendo conto dell’esperienza di prima applicazione conclusasi con la deliberazione 337/2024/R/EEL, con cui l’Autorità ha autorizzato le spese preliminari alla realizzazione degli interventi “HVDC Milano-Montalto”, “Dorsale Adriatica (HVDC Foggia-Villanova-Fano-Forli)” e “*Sardinian Link*” nell’ambito della dorsale sarda, per i quali si stima complessivamente un costo di investimento di circa 5,4 miliardi di euro, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in materia di estensione temporale, con possibili modifiche, del meccanismo di accelerazione degli interventi di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica mediante valutazione a due fasi e autorizzazione del riconoscimento delle spese preliminari alla realizzazione dell’intervento;
- gli orientamenti presentati dall’Autorità nel documento per la consultazione 341/2024/R/EEL hanno riguardato:
 - a) l’opportunità di estensione temporale del meccanismo di accelerazione, al fine di evitare eventuali “ritardi” nella realizzazione delle infrastrutture che potrebbero comportare impatti (socioeconomici per il sistema) negativi ben maggiori degli effetti economici del meccanismo stesso;
 - b) le logiche di individuazione degli interventi per cui tale meccanismo sarebbe maggiormente efficace, ossia interventi caratterizzati da potenziali elevati benefici, ma che siano anche affetti da significative incertezze;
 - c) la previsione dell’estensione del meccanismo di accelerazione con applicazione al biennio 2025-2026 e al biennio 2027-2028, in ragione della frequenza biennale

- di predisposizione dei prossimi piani di sviluppo previsti entro gennaio 2025 e gennaio 2027;
- d) l'opportunità di introdurre disposizioni operative per la valutazione delle istanze e la correlata valutazione degli interventi dei piani di sviluppo, in particolare:
- i. ove l'istanza per la valutazione a due fasi di un intervento non sia contestuale o immediatamente successiva all'invio del piano di sviluppo, Terna debba anticipare con una comunicazione all'Autorità entro i tre mesi successivi all'invio del piano la propria intenzione di presentare una successiva istanza, in modo che gli interventi dello schema di piano per cui è richiesta la valutazione solo sulla fase 1 di pre-realizzazione non siano oggetto di valutazione da parte dell'Autorità (relativamente alla realizzazione) nell'ambito del parere sul piano;
 - ii. non vengano imposti specifici vincoli temporali alla formulazione dell'istanza per la successiva fase 2 di realizzazione, al fine di non rallentare il processo di istanza e approvazione tariffaria della fase 2 medesima, fermo restando che la valutazione può essere condotta esclusivamente su una proposta di intervento di sviluppo e relativa analisi costi benefici che rispetti le disposizioni della deliberazione 627/2016/R/EEL;
- e) i vincoli all'applicazione del meccanismo di accelerazione, vale a dire:
- i. la definizione del limite massimo delle spese pre-realizzazione che può essere oggetto di capitalizzazione nel cespite "spese preliminari" di cui alla RTTE, pari al 5% del costo di investimento dell'intervento previsto in sede di istanza, in una logica di continuità con le disposizioni della deliberazione 15/2023/R/EEL;
 - ii. la previsione di non imporre limitazioni al numero di interventi oggetto di istanza né un eventuale costo di investimento "minimo", già oggetto del documento per la consultazione 422/2022/R/EEL, per evitare eventuali possibili distorsioni nell'aggregazione degli interventi e nelle stime di costo;
 - iii. l'introduzione di un vincolo alla spesa di investimento complessiva degli interventi oggetto di istanza, nella misura di 4 miliardi di euro per biennio, con il principale obiettivo di focalizzare il meccanismo di accelerazione su logiche di prioritizzazione e selettività degli investimenti;
- f) la definizione puntuale dell'elenco delle attività autorizzabili come spese preliminari nell'ambito del meccanismo di accelerazione, in linea con quanto emerso dall'esperienza della prima applicazione (deliberazione 337/2024/R/EEL), con la possibilità per Terna di presentare una richiesta motivata di estensione del suddetto elenco ad altre attività;
- in risposta al documento per la consultazione 341/2024/R/EEL sono pervenute osservazioni da tre soggetti, incluso il gestore del sistema di trasmissione;

- in relazione all'orientamento di cui alla lettera a) del precedente elenco, i tre soggetti partecipanti alla consultazione 341/2024/R/EEL hanno condiviso l'estensione del meccanismo vigente;
- in relazione all'orientamento di cui alla lettera b) del precedente elenco e in particolare all'individuazione degli interventi ammissibili, un soggetto ha proposto che il gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica abbia la facoltà di avviare in anticipo lo sviluppo delle porzioni di rete dove sono presenti impianti eolici obsoleti, potenzialmente interessati da futuri interventi di *repowering*, anche prima della presentazione delle richieste formali di connessione, in quanto tali interventi presentano una maggiore probabilità di essere effettivamente realizzati;
- in relazione agli orientamenti di cui alle lettere c) e d) del precedente elenco, i tre soggetti partecipanti alla consultazione 341/2024/R/EEL hanno condiviso la definizione temporale del futuro meccanismo, e due di essi hanno condiviso le proposte operative per la valutazione degli interventi;
- in relazione all'orientamento di cui alla lettera e) del precedente elenco, i tre soggetti partecipanti alla consultazione 341/2024/R/EEL hanno condiviso l'applicazione di alcuni vincoli; il gestore del sistema di trasmissione ha tuttavia proposto di mantenere una certa flessibilità nell'applicazione del vincolo alla spesa di investimento complessiva degli interventi oggetto di istanza, considerando ad esempio il valore di 4 miliardi di euro come riferimento indicativo, consentendo l'inserimento nell'istanza anche di progetti caratterizzati da un investimento complessivo maggiore a tale soglia, se adeguatamente ed opportunamente motivati ed in ragione dell'utilità e dell'urgenza degli stessi, con la previsione di un tetto massimo alla spesa preliminare autorizzabile nel biennio, pari a 200 milioni di euro come proposto;
- in relazione all'orientamento di cui alla lettera f) del precedente elenco, i tre soggetti partecipanti alla consultazione 341/2024/R/EEL hanno condiviso l'elenco di attività preliminari; un soggetto ha però segnalato di porre attenzione alle tecnologie *tailor made* oggetto di "attività per lo sviluppo tecnologico e prototipazione" in quanto ci potrebbe essere scarso interesse dei fornitori di apparecchiature elettriche nel successivo sviluppo di tecnologie con basso potenziale di mercato e potenzialmente utilizzabili solo nel territorio italiano; il gestore del sistema di trasmissione ha condiviso in particolare la possibilità di presentare una richiesta, opportunamente motivata, per l'estensione del suddetto elenco nel caso vi fosse necessità di ulteriori spese che potrebbero risultare utili in fase preliminare.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno estendere il meccanismo di accelerazione degli interventi di sviluppo con potenziali e incerti elevati benefici al biennio 2025-2026 e al biennio 2027-2028, tramite opportune previsioni nel ROTE tale meccanismo, con caratteristiche che rispecchiano in ampia misura gli orientamenti presentati nel documento per la consultazione 341/2024/R/EEL e le motivazioni in esso espresse, come già sintetizzate nelle premesse del presente provvedimento;

- relativamente a una possibile definizione degli interventi eleggibili al meccanismo di accelerazione sia preferibile lasciare facoltà a Terna di identificare gli interventi oggetto di istanza, al fine di non precludere istanze per altri interventi a elevata utilità sistemica;
- relativamente alla definizione dei vincoli per il nuovo meccanismo di accelerazione degli investimenti, sia opportuno accogliere l’osservazione di Terna in risposta alla consultazione e definire, al posto del limite massimo di spesa di investimento, un limite massimo di spese preliminari oggetto di istanza, poiché tale scelta permette la presentazione di un’istanza anche per un intervento di sviluppo il cui costo di investimento superi i 4 miliardi di euro (circostanza che non sarebbe stata consentita sulla base dell’orientamento espresso nel documento per la consultazione 341/2024/R/EEL) e più in generale maggiore flessibilità per Terna nella composizione del paniere di interventi oggetto di istanza, confermando al contempo il limite di riconoscimento di spese preliminari (pari a 200 milioni di euro, ossia il 5% di 4 miliardi di euro per biennio) già implicitamente identificato;
- sia infine opportuno aggiornare l’articolo 5, comma 13, del RTTE in coerenza con l’elenco di attività e spese preliminari presentate nel documento per la consultazione 341/2024/R/EEL

DELIBERA

1. di integrare la ROTE inserendo, dopo l’articolo 46, il seguente articolo:

“Articolo 47

Meccanismo di accelerazione degli interventi di sviluppo con potenziali elevati benefici e connesse incertezze

- 47.1 Per ogni biennio 2025-2026 e 2027-2028, Terna può presentare istanza all’Autorità per l’autorizzazione alla capitalizzazione delle spese preliminari alla realizzazione di interventi di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica, caratterizzati da potenziali elevati benefici e connesse incertezze, sul cespite “Spese preliminari di sviluppo intervento”, di cui all’articolo 5, comma 13, dell’Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2023, 615/2023/R/EEL.
- 47.2 Il limite massimo alla capitalizzazione delle spese preliminari è pari al 5% del costo di investimento dell’intervento previsto in sede di istanza, fatto salvo il caso in cui Terna richieda un limite inferiore.
- 47.3 Il limite massimo complessivo di spese preliminari potenzialmente oggetto di riconoscimento tariffario è di 200 milioni di euro per tutti gli interventi oggetto di istanza nell’arco di ciascun biennio.
- 47.4 In ogni istanza, Terna individua:

- a) la corrispondenza dell'intervento con una linea di intervento presentata nel più recente schema di piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e relativo codice identificativo, ove applicabile;
 - b) gli obiettivi o finalità principali dell'intervento;
 - c) la localizzazione indicativa dell'intervento;
 - d) una stima di massima dei benefici dell'intervento, specificando in particolare i motivi di incertezza dei benefici, anche grazie all'utilizzo di varianti o *sensitivity* dedicate rispetto alle analisi effettuate per la generalità degli interventi del piano di sviluppo;
 - e) una stima di massima dei costi di investimento complessivi dell'intervento;
 - f) la stima dei costi preliminari alla realizzazione, specificando se essa includa delle *contingency* e in quale misura;
 - g) il limite massimo alla capitalizzazione delle spese preliminari, se inferiore al 5%.
- 47.5 Le attività per cui è ammessa la capitalizzazione come spese preliminari sono:
- a) studi ai fini della pianificazione dell'esigenza elettrica;
 - b) studi di fattibilità;
 - c) concertazione volontaria;
 - d) dibattito pubblico o consultazione pubblica;
 - e) indagini preliminari, incluse survey marine quando rilevante;
 - f) progetto per l'avvio dell'istanza autorizzativa;
 - g) gestione dell'iter autorizzativo;
 - h) gestione del progetto;
 - i) attività per lo sviluppo tecnologico e prototipazione.
- 47.6 In sede di istanza, Terna può presentare richiesta motivata di estensione dell'elenco di attività di cui al precedente comma.
- 47.7 Entro tre mesi dall'invio dello schema di piano di sviluppo relativo all'anno 2025 e relativo all'anno 2027, ove non abbia ancora presentato istanza ai sensi del presente articolo, Terna comunica all'Autorità gli interventi dello schema di piano di sviluppo per cui intende proporre istanza. Per tali interventi è sospesa la valutazione della fase di realizzazione nell'ambito del parere dell'Autorità sullo schema di piano di sviluppo.
- 47.8 Terna presenta l'istanza all'Autorità anche in una versione pubblicabile. Quando applicabile, Terna indica all'Autorità i motivi per cui chiede di salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni della versione integrale dell'istanza.
- 47.9 L'Autorità valuta l'istanza di norma entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza medesima completa dei suoi elementi essenziali, salvo richieste di informazioni con contestuale sospensione dei termini. In tale provvedimento di valutazione, nel caso di accettazione - anche parziale - dell'istanza, l'Autorità quantifica il limite di cui al secondo comma del

- presente articolo. Quando applicabile, l’Autorità valuta anche l’eventuale richiesta di estensione dell’elenco di attività.”;
2. di modificare l’articolo 5, comma 13, della RTTE, come segue: le parole “le spese preliminari per la definizione di un intervento di sviluppo (quali studi di prefattibilità, spese di *project management*, attività di concertazione preautorizzativa, studi di fattibilità, *survey* marine se applicabili, attività funzionali all’autorizzazione)” sono sostituite dalle parole “le spese preliminari per la definizione di un intervento di sviluppo, come definite all’articolo 47 dell’Allegato A alla deliberazione 27 febbraio 2024, 55/2024/R/EEL,”;
 3. di pubblicare il presente provvedimento, la RTTE e la ROTE, come modificate e integrate dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

17 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini